



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 38	di data 07/02/21

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O ADULTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CASA SOGGIORNO. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA. PERIODO DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28.05.1998, n. 6 alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)";

atteso che, questo Comune, previamente informato, per i soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso RSA e Casa di Soggiorno assume la copertura totale o parziale della spesa retta;

vista la deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 con la quale vengono definiti i criteri di intervento economico da parte del Comune relativamente ai ricoveri definitivi a partire dal 01.06.2019;

preso atto che con deliberazione della Giunta comunale 19.10.2000 n. 1340, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta comunale 10.12.2012 n. 342, sono state definite le modalità di concorso alla spesa retta per i cittadini assistiti in RSA per ricoveri temporanei su posti a rotazione;

considerato che questa Amministrazione emette, per ogni soggetto residente nel Comune di Trento che viene inserito in RSA e in Casa di soggiorno sia su posti fissi che su posti temporanei a rotazione, impegnativa di pagamento, in base alla quale è tenuta alla copertura della spesa retta, nel caso in cui la persona non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale del costo della retta;

atteso che con determinazioni adottate in data 31.01.2020 n. 16/82 e in data 27.01.2021 n. 15/15 è stata autorizzata la spesa rispettivamente per l'anno 2020 e per l'anno 2021 ai fini del pagamento delle rette relative a soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatari ed alle condizioni economico/patrimoniali dei familiari;

pagina 1/4

considerate le richieste di intervento economico presentate dagli utenti nel periodo intercorrente tra il 01.11.2020 ed il 31.12.2020;

considerate le richieste rispetto alle quali è stato valutato sussistano i requisiti e le condizioni per un intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sulla base dei suindicati criteri approvati dalla Giunta comunale, come dettagliate nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento. Nel prospetto sono specificati per ogni utente inserito in maniera definitiva: la decorrenza dell'intervento economico comunale, le entrate dell'ospite che la struttura di ricovero è tenuta ad incassare mensilmente, il diritto o meno per l'interessato alla quota mensile di Euro 120,00 per le strette esigenze personali, delle note sulla situazione ivi compresa la segnalazione di interventi condizionati;

atteso che la misura dell'intervento economico del Comune, rispetto agli inserimenti definitivi, è determinata dalla differenza tra la retta mensile (variabile con riferimento al numero dei giorni ed alle eventuali assenze) e le entrate dell'ospite che la RSA è tenuta ad introitare;

rilevato che le situazioni economico/patrimoniali degli utenti inseriti in via definitiva indicate nel predetto allegato n. 1 potranno ovviamente variare nel tempo (essenzialmente a seguito di: modifiche degli importi delle pensioni, maturazione del diritto all'assegno di accompagnamento o ad altra pensione, venir meno del diritto alla quota ospite di Euro 120,00), fintanto che ciò non comporti il venir meno della necessità dell'intervento economico del Comune;

rilevato che - sempre secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 per gli inserimenti definitivi - vengono anche interpellati eventuali donatori e stretti familiari dell'ospite e pertanto l'accertamento delle eventuali entrate è demandato all'atto della riscossione con imputazione al capitolo 30454 CDC 15.09 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023;

atteso che, rispetto agli inserimenti temporanei, la misura dell'intervento economico del Comune è definita considerando il patrimonio immobiliare e quello mobiliare superiore ad Euro 2.500,00 e tutte le entrate mensili dell'ospite commisurate al periodo di ricovero, come previsto dalle citate deliberazioni della Giunta comunale 19.10.2000 n. 1340 e 10.12.2012 n. 342;

vista la situazione nella quale, a seguito di modificazioni delle condizioni economico/patrimoniali, la capacità di contribuzione da parte dell'utente ha comportato l'autonomia economica nel periodo intercorrente tra il 01.11.2020 ed il 31.12.2020 senza più la necessità di intervento da parte del Comune per l'ospite di cui all'allegato n. 2 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

– la Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” e s. m. ed i.;

– la Legge provinciale 27.07.2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” e s. m. ed i.;

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di accogliere le istanze di intervento economico presentate nel periodo intercorrente tra il 01.11.2020 ed il 31.12.2020 relativamente alle persone inserite in RSA indicate nell'allegato n. 1 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la decadenza dall'intervento economico da parte del Comune rispetto alle persone inserite in RSA per le quali, a seguito di modificazioni della condizione economico/patrimoniale, la nuova capacità di contribuzione ha comportato l'autonomia economica a partire dal periodo intercorrente tra il 01.11.2020 ed il 31.12.2020, come dettagliato nell'allegato n. 2 di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la spesa relativa al pagamento per l'anno 2020 e per l'anno 2021 delle rette riguardanti i soggetti residenti per i quali sia necessario il ricovero in RSA e in Casa di soggiorno, allorché l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale della retta (tenendo conto della capacità contributiva del medesimo correlata alla presenza di eventuali donatori ed alle condizioni economico/patrimoniali dei familiari) è stata autorizzata ed impegnata come indicato in premessa;
4. di demandare l'accertamento delle eventuali entrate da parte di donatori e stretti familiari di ospiti inseriti in RSA e in Casa di soggiorno - secondo i criteri di intervento economico da parte del Comune approvati con deliberazione della Giunta comunale 20.05.2019 n. 93 per gli inserimenti definitivi - all'atto della riscossione con imputazione come indicato in premessa, accertamento che sarà confermato con atto di gestione ricognitorio;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ai singoli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 07/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 38	di data 07/02/21

Oggetto: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE O ADULTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE E CASA SOGGIORNO. INTERVENTO ECONOMICO DEL COMUNE. ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA. PERIODO DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 febbraio 2021